

STATUTO DELLA FEDERAZIONE IPPICA SAMMARINESE

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE

Art. 1 - COSTITUZIONE

La Federazione Ippica Sammarinese (FIS) è un Ente senza personalità giuridica e senza scopi di lucro, ed è costituita dagli iscritti (tesserati federali e tesserati affiliati) e dalle Associazioni sportive affiliate.

La FIS fa parte ai sensi e per gli effetti della legislazione sportiva vigente, del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS), il quale ne controlla il regolare funzionamento. Essa utilizza per lo svolgimento delle proprie attività gli impianti sportivi presenti sul territorio. Se di proprietà pubblica previo accordo con il CONS e/o con gli enti pubblici appositamente delegati.

La FIS aderisce alla Federazione Equestre Internazionale (FEI), della quale recepisce gli indirizzi, riconosce, accetta ed applica i regolamenti. Può aderire ad altre Organizzazioni Sportive Nazionali ed Internazionali legalmente costituite e riconosciute.

La FIS svolge la propria attività in autonomia (tecnica-amministrativa-organizzativa-gestionale) in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), della FEI, del CONS. La FIS è l'unica Federazione abilitata ad organizzare lo Sport dell'equitazione nella Repubblica di San Marino

La FIS, nello svolgimento della propria attività, è estranea ad ogni influenza di religione, di politica, di razza, di etnia, di sesso, di lingua o a qualsiasi altra discriminazione.

Art. 2 - SCOPI

La Federazione Ippica Sammarinese (FIS), ha i seguenti scopi:

- a) promuovere, propagandare, sviluppare, regolamentare e disciplinare gli Sport Equestri ed altre attività tendenti agli stessi scopi;
- b) organizzare le manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali;
- c) predisporre la preparazione degli atleti ed approntare i mezzi necessari per la loro partecipazione alle manifestazioni sportive Nazionali e Internazionali;
- d) predisporre ogni forma di tutela sanitaria e assicurativa dei propri iscritti (tesserati federali e tesserati affiliati);
- e) concorrere d'intesa con il CIO, la FEI e il CONS, all'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterino le naturali prestazioni fisiche degli atleti durante lo svolgimento delle attività sportive;
- f) aderire incondizionatamente alle norme nazionali ed internazionali in materia di antidoping (NADO San Marino - WADA);
- g) aderire alle norme sulla disciplina dello sport professionistico.

Art. 3 - SEDE

La Federazione Ippica Sammarinese (FIS) ha sede nella Repubblica di San Marino.

TITOLO II

APPARTENENZA - ASSOCIAZIONI SPORTIVE - PERSONE FISICHE DIRITTI, DOVERI E RISPETTO DELLE NORME FEDERALI - ESCLUSIONI

Art.4 - APPARTENENZA

Fanno parte della Federazione Ippica Sammarinese (FIS), assumendone di conseguenza i diritti e i doveri, tutti i cittadini sammarinesi e stranieri residenti e le Associazioni Sportive regolarmente costituite che sostengano ed esercitino gli sport equestri. L'appartenenza alla FIS, in forma diretta alla Federazione (tesserato federale) o in forma affiliata attraverso le Associazioni sportive (tesserato affiliati) è subordinata alla presentazione della richiesta di iscrizione per le persone fisiche e di richiesta di affiliazione per Associazioni Sportive.

L'iscrizione e l'affiliazione sono annuali e devono essere richieste alla segreteria federale secondo quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti federali, dalle deliberazioni del Consiglio Federale e dai Regolamenti del CONS.

Per le persone fisiche non è ammessa l'iscrizione a più di una Associazione Sportiva affiliata alla FIS, fatti salvi i casi previsti dai Regolamenti del CONS.

Art. 5 - PERSONE FISICHE

Le persone fisiche regolarmente Iscritte (tesserato federale e tesserato affiliato), d'ora in avanti in breve definiti solo come iscritti, che fanno della FIS, sono così suddivise:

- a) tutti gli atleti, suddivisi in fasce di attività, sempre in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive affiliate di appartenenza;
- b) dirigenti federali in forma diretta alla Federazione;
- c) dirigenti Societari in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive;
- d) tecnici federali in forma diretta alla Federazione;
- e) tecnici Societari in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive;
- f) collaboratori ausiliari Federali in forma diretta alla Federazione nelle seguenti categorie:
 - 1. medici e personale sanitario, (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.);
 - 2. arbitri (commissari, ispettori, ufficiali di gara, giudici, ecc.);
 - 3. ufficiali di squadra (che hanno ricevuto incarichi ufficiali);
- g) collaboratori ausiliari Societari in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive nelle seguenti categorie:
 - 1. medici e personale sanitario (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.);
 - 2. ufficiali di squadra (che hanno ricevuto incarichi ufficiali);
- h) gli iscritti che ne fanno richiesta in forma affiliata attraverso le Associazioni Sportive affiliate (soci simpatizzanti, sostenitori, praticanti di attività ludico sportiva, avviamento dello sport, tempo libero, ecc.).

Art. 6 - ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Le Associazioni Sportive che fanno parte della FIS sono: le Società, i Club, i Circoli, gli Enti, le Polisportive, ecc. con almeno quaranta (40) iscritti nel caso sia affiliata una sola Associazione Sportiva o con almeno due (2) Associazioni Sportive affiliate con almeno venticinque (25) iscritti ciascuna.

Art. 7 - DIRITTI, DOVERI E RISPETTO DELLE NORME ASSOCIATIVE

Le persone fisiche, ovvero gli iscritti e le Associazioni Sportive affiliate hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) partecipare all'attività Federale;
- c) candidarsi alle cariche federali, ove in possesso dei requisiti previsti;

hanno il dovere di:

- 1) aderire su richiesta della FIS alle manifestazioni sportive;
- 2) rispondere alle convocazioni nel caso di atleti selezionati per le Rappresentative/Squadre Nazionali;
- 3) esercitare con lealtà la loro attività sportiva;
- 4) provvedere alla sottoscrizione dell'assicurazione ad esclusione dei soli soci sostenitori.

Tutti gli appartenenti alla FIS, Iscritti ed Associazioni Sportive, sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti, le delibere e disposizioni degli organi, settori, commissioni/comitati federali.

Devono altresì rispettare le deliberazioni emanate dalla FEI, dal CONS e dalle altre organizzazioni sportive internazionali riconosciute.

In coerenza con le finalità e richiami contenuti nella Legge 30 Settembre 2015 n. 149 e successive modificazioni, l'Art. 57 della stessa Legge istituisce in seno al CONS e regola l'Organizzazione Nazionale Anti Doping - NADO San Marino - dotata di autonomia operativa e competenza nella Repubblica di San Marino. La FIS riconosce piena autorità al NADO San Marino, gli iscritti e le Associazioni Sportive affiliate hanno il dovere di applicare e rispettare le disposizioni ed i regolamenti emanati da tale organismo.

Art.8 - ESCLUSIONI

La qualifica di Iscritto si perde su delibera del C.F. per:

- a) Mancato pagamento o rinnovo annuale della quota d'iscrizione.
- b) Dimissioni.
- c) Inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali.

La qualifica di Associazione Sportiva affiliata si perde su delibera del C.F. secondo quanto previsto dal presente Statuto.



TITOLO III

Art. 9 - REQUISITI

Coloro che rivestono cariche elettive in seno agli organi della FIS devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini sammarinesi o avere la residenza anagrafica in Repubblica (per ricoprire la carica di Presidente è indispensabile la cittadinanza sammarinese);
- b) avere compiuto il diciottesimo (18°) anno d'età alla data di svolgimento dell'assemblea;
- c) non avere riportato condanne per reato doloso o colposo per il quale sia prevista una pena detentiva;
- d) non essere stati assoggettati da parte del CONS, della FIS o di altra Federazione sportiva ad una squalifica o ad inibizioni, complessivamente superiore ad un anno.

Art. 10 INCOMPATIBILITÀ

La carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva in seno a Società ed Associazioni Sportive affiliate alla medesima e con qualsiasi altra carica direttiva in seno ad altre Federazioni Sportive Sammarinesi riconosciute dal CONS.

La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale e Societaria nell'ambito della FIS.

1) Non possono ricoprire la carica di Presidente o di membro del Consiglio Federale:

Gli atleti agonisti, selezionabili per la rappresentativa/squadra Nazionale di San Marino in competizioni internazionali, che svolgano l'attività agonistica nell'ambito della propria Federazione.

Per gli atleti agonisti di cui al comma precedente, nel caso siano eletti alle cariche Federali, dovranno esercitare entro 8 (otto) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta elezione, l'opzione fra il ruolo di atleta agonista e quello di Dirigente Federale.

Nel caso un membro del Consiglio Federale, sia selezionato come Atleta a far parte della rappresentativa/squadra nazionale della propria Federazione, dovrà optare entro 10 giorni dalla data di comunicazione, fra il ruolo Dirigenziale e quello di Atleta agonista. Tale Dirigente Federale sarà considerato decaduto e sostituito all'interno del Consiglio Federale, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale e dai Regolamenti Federali.

Pur restando fermo il divieto di ricoprire la carica di Presidente, è fatto salvo quanto previsto al punto a) dell'Art. 22 del presente Statuto.

I tecnici (istruttori), per i quali pur restando fermo il divieto di ricoprire la carica di Presidente, è fatto salvo quanto previsto al punto b) dell'Art. 22 del presente Statuto.

2) i giudici e arbitri abilitati (commissari, ispettori, ufficiali di gara, ecc.), i Medici e il personale

Sanitario (massaggiatori, fisioterapisti, ecc.), i consulenti e collaboratori in rapporto di lavoro nell'ambito della Federazione o con il CONS.



3) I funzionari della Segreteria di Stato allo Sport, del CONS e di altri Uffici o Segreterie di Stato che abbiano attinenza con le attività Sportive.

L'incompatibilità nel ricoprire cariche elettive federali, ad eccezione dei rappresentanti eletti nel Consiglio Federale in base a quanto previsto dai punti a) e b) dell'Art. 22 del presente Statuto, è estesa anche:

a) a coloro che ricavano un reddito personale in via prevalente e continuativa dall'attività sportiva o da attività ad essa collegata;

b) a coloro che siano parenti e affini in linea retta di primo grado e in linea collaterale di secondo grado, coniugi e conviventi more uxorio di dipendenti e dirigenti eletti o nominati nel Consiglio

Federale.

In caso di conflitti di interessi temporanei o limitati a singole deliberazioni, i membri del Consiglio Federale interessati devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni.

Nel caso in cui i componenti del Consiglio Federale vengano a trovarsi in situazioni di incompatibilità o di permanente conflitto di interessi, devono risolvere la loro posizione nel termine di un mese, in caso contrario sono considerati decaduti dalla loro carica, con delibera del Consiglio Federale adottata nella sua prima seduta utile.

Art. 11 - COMPLETEZZA DEGLI ORGANI E ISTITUTO DI DECADENZA

Qualora un membro del Consiglio Federale risulti assente, senza valida giustificazione, per più di tre riunioni consecutive è considerato dimissionario d'ufficio e si procederà alla sua sostituzione nelle modalità previste dal presente Statuto. In caso d'impedimento temporaneo del Presidente, quest'ultimo sarà sostituito dal Vice-Presidente, per il tempo strettamente necessario.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, quest'ultimo sarà sostituito dal Vice-Presidente, il quale provvederà alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria, nel termine massimo di novanta (90) giorni per l'elezione di un nuovo Presidente.

In caso di mancata approvazione del Rendiconto Amministrativo e della Relazione Annuale del Consiglio Federale, da parte della metà più uno dei componenti l'Assemblea aventi diritto, al voto, si avrà la decadenza dell'intero Consiglio Federale, Presidente incluso, e la "prorogatio" dei poteri e dei doveri dello stesso sino alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte del Presidente nel termine massimo di novanta (90) giorni per il rinnovo delle cariche federali.

In caso di dimissioni o vacanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, si avrà l'immediata decadenza del Consiglio Federale, Presidente escluso, e convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte di quest'ultimo, secondo le modalità previste dal presente Statuto. Nei casi di cui sopra l'ordinaria amministrazione per il periodo strettamente necessario alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, spetterà al Presidente Federale.

La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale (Presidente incluso od escluso) non si estende al Collegio dei Sindaci Revisori. Le eventuali dimissioni o decadenza di uno o più membri del Collegio dei Sindaci Revisori comporta la loro sostituzione con i primi dei non eletti, in difetto si procederà alla loro sostituzione mediante la convocazione dell'Assemblea elettiva straordinaria nelle modalità previste dal presente Statuto.

14

Ove per qualsiasi causa venga a mancare fino ad un numero non superiore alla metà dei componenti il Consiglio Federale in carica, si provvederà all'integrazione, chiamando a fare parte del Consiglio Federale, in ordine decrescente i primi dei non eletti, purché questi ultimi abbiano riportato almeno tre suffragi.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE

Art. 12 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli organi elettivi, direttivi e di controllo della FIS sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 13 - ASSEMBLEE GENERALI

Le Assemblee generali si distinguono in:

- a) Assemblea Ordinaria, elettiva e non elettiva.
- b) Assemblea Straordinaria, elettiva e non elettiva.

La convocazione delle assemblee è adottata dal Presidente.

Art. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale. L'Assemblea Ordinaria deve essere indetta ed avere luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Ordinaria è competente in materia di gestione tecnica, organizzativa e finanziaria della Federazione; approva i regolamenti federali, inoltre decide sull'approvazione del rendiconto amministrativo, sul bilancio di previsione e sulla relazione annuale e su tutte le questioni demandategli dal C.F.

Art.15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o: su richiesta della maggioranza del Consiglio Federale, su richiesta di un terzo (1/3) degli iscritti, aventi diritto di voto, su richiesta dei due terzi (2/3) delle Società affiliate, entro novanta (90) giorni per:

- 1) le modifiche allo Statuto e/o ai Regolamenti Federali;
- 2) gravi motivi;
- 3) ricoprire i posti rimasti vacanti, nel corso del ciclo olimpico relativi a:
 - a. sostituzione del Presidente;
 - b. integrazione del Consiglio Federale;
 - c. sostituzione dell'intero Consiglio Federale;



d. integrazione o sostituzione del Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 16 - ASSEMBLEA ELETTIVA (ORDINARIA - STRAORDINARIA)

L'Assemblea elettiva ordinaria è convocata dal Presidente, per procedere all'elezione del Presidente della Federazione, dei membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori ogni quattro anni e precisamente nel periodo che intercorre dal giorno in cui terminano i Giochi Olimpici Estivi al 31 gennaio dell'anno successivo alla celebrazione degli stessi Giochi Olimpici Estivi.

L'Assemblea elettiva straordinaria è convocata dal Presidente, o su richiesta degli aventi diritto, in qualsiasi periodo dell'intero ciclo olimpico.

Art. 17 - COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

Possono partecipare alle Assemblee:

a) tutti gli Iscritti a vario titolo alla FIS.

Non possono partecipare alle Assemblee:

- 1) chiunque stia scontando una squalifica o inibizione ad esclusione delle sanzioni disciplinari subite durante lo svolgimento di manifestazioni sportive e/o competizioni agonistiche;
- 2) chiunque sia moroso nel pagamento delle quote di affiliazione/riaffiliazione, delle Associazioni Sportive e/o dei loro singoli iscritti che ne fanno richiesta.

Art. 18 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima della data del suo svolgimento indicando l'orario, la data, l'ordine del giorno e la sede della Assemblea stessa.

La convocazione deve essere inviata a tutti gli iscritti, in regola con il tesseramento, con almeno uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, posta elettronica all'indirizzo e-mail comunicato dall'iscritto, comunicazione a mezzo della stampa locale. Inoltre, l'avviso di convocazione deve essere affisso pubblicamente presso la sede della Federazione e del CONS ed anche pubblicato nella home page del sito web della FIS.

In caso di Assemblea elettiva, tale comunicazione dovrà essere recapitata contestualmente al CONS, al fine di consentire l'invio di un proprio delegato per sovrintendere alle operazioni elettorali in base ai regolamenti del CONS e alle Leggi vigenti.

L'Assemblea deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere fissata nello stesso giorno, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno, purché siano trascorsi almeno 30 minuti dall'inizio della prima convocazione.

Art. 19 - VALIDITA' E DELIBERAZIONI

Le Assemblee in prima convocazione sono valide soltanto se è presente la metà più uno degli iscritti, aventi diritto di voto.

Le Assemblee in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto per l'elezione alle

Cariche Federali, per le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti Federali e per lo scioglimento della Federazione.

L'Assemblea elettiva, l'Assemblea Straordinaria per le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti, è valida in seconda convocazione, soltanto se è presente almeno il triplo del numero dei componenti il Consiglio Federale tra gli aventi diritto di voto.

La validità della costituzione dell'Assemblea per la deliberazione dello scioglimento della Federazione è stabilita dallo specifico articolo del presente Statuto.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza semplice dei voti validi presenti all'Assemblea generale, tranne i particolari casi in cui le maggioranze qualificate richieste sono stabilite dagli specifici articoli del presente Statuto.

Art. 20 - CANDIDATURE

Coloro che intendono candidarsi alle cariche per le elezioni a: Presidente Federale, membro del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori, possono presentare o confermare la propria candidatura all'Assemblea elettiva prima dell'inizio delle procedure di votazione.

Tutti gli Iscritti nonché i dirigenti federali uscenti: Presidente, membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori, possono essere eletti (o rieletti) anche se non presenti al momento dell'Assemblea elettiva, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti della FIS e del CONS.

Art. 21 - DIRITTO E MODALITA' DI VOTO

Il diritto di voto, per tutte le Assemblee non elettive è riconosciuto a tutti gli iscritti purché regolarmente tesserati nell'anno precedente, rispetto alla data di convocazione dell'assemblea.

L'elettorato attivo si esercita con il compimento del sedicesimo (16°) anno di età, mentre per l'elettorato passivo occorre avere raggiunto la maggiore età (18 anni), alla data di svolgimento dell'assemblea.

È nullo il voto con delega personale o deleghe di una Società ad un'altra.

Per esercitare l'elettorato attivo e passivo è necessario essere iscritti da almeno due (2) anni consecutivi e precedenti rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea, comprovati dagli elenchi depositati presso il CONS, ed essere cittadini sammarinesi o forensi anagraficamente residenti in territorio.

Tutte le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo diverse disposizioni stabilite seduta stante dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa aventi diritto di voto, ad esclusione delle elezioni per gli Organi federali, ovvero per il Presidente, i membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Sindaci Revisori.

Tali votazioni avverranno a scrutinio segreto e saranno effettuate disgiuntamente, secondo l'ordine sopra riportato. Risulteranno eletti coloro che riceveranno il maggiore numero di preferenze.

In caso di parità, per i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze, dovrà essere effettuato un ballottaggio nel corso della stessa seduta.

In caso di contestazioni sull'esito o procedure delle elezioni degli Organi federali è ammesso il ricorso al Tribunale Sportivo, così come previsto dall'Art. 35 della Legge 30 settembre 2015 n. 149 e successive modificazioni.



Art. 22 - IL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale (C.F.) è composto, dal Presidente e da quattro membri; inoltre potranno far parte del Consiglio Federale ulteriori due membri, portando quindi il numero complessivo fino ad un massimo di sette membri:

a) un rappresentante degli Atleti, con diritto di voto, nominato dalla Commissione Atleti in rappresentanza degli atleti stessi, purché regolarmente iscritto alla FIS, in regola con i requisiti di

cui all'Art. 9 e che non si trovi nelle condizioni previste dall'Art. 17 - punti 1) e 2) del presente Statuto; la Commissione Atleti verrà costituita e regolamentata sulla base di apposito Regolamento emanato dalla FIS stessa in base all'Art. 31 del presente Statuto;

b) un rappresentante dei Tecnici (Istruttori), con diritto di voto, nominato dalla Commissione Tecnici -Istruttori, purché regolarmente iscritto alla FIS, in possesso di un titolo di abilitazione riconosciuto

dalla FIS stessa sulla base di apposito Regolamento emanato in base all'Art. 31 del presente Statuto, in regola con i requisiti di cui all'Art. 9 e che non si trovi nelle condizioni previste dall'Art. 17 - punti 1) e 2) del presente Statuto.

Il rappresentante degli Atleti ed il rappresentante dei Tecnici (Istruttori) potranno essere eletti unicamente successivamente alla promulgazione degli appositi Regolamenti emanati dalla FIS in base all'Art. 31 del presente Statuto e saranno eletti contemporaneamente. La nomina del rappresentante degli Atleti e del rappresentante dei Tecnici (Istruttori), di cui ai precedenti punti a) e b), verrà sottoposta all'Assemblea della FIS per presa d'atto.

Possono partecipare alle riunioni del C.F. con voto consultivo i membri sammarinesi eletti in seno agli organi della FEI alla quale la FIS è affiliata e i membri d'onore.

I membri del C.F. durano in carica per il quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

Le riunioni del C. F. sono valide quando partecipa almeno la metà dei suoi componenti più il Presidente.

Possono inoltre essere presenti alle riunioni del Consiglio Federale, quando espressamente invitati, gli iscritti e/o chiunque abbia incarichi federali, od altri a discrezione del C.F.

Tutte le votazioni sono fatte d'ordine dal Presidente, per alzata di mano o con scheda.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza di questi, del Vice Presidente.

Per l'approvazione o la modifica dei Regolamenti Federali di cui allo specifico articolo del presente Statuto, è necessaria la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti il C.F.

Il C.F., convocato e presieduto dal Presidente, deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.

Può essere inoltre convocato, a discrezione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. In ogni caso l'atto formale di convocazione è adottato dal Presidente.

I verbali delle riunioni devono essere conservati presso gli archivi della Segreteria Federale ed essere a disposizione, per la consultazione o il rilascio di copie, in qualsiasi momento dei membri del C.F. e degli iscritti che ne facciano richiesta. In quest'ultimo caso previa autorizzazione del Presidente.

Art. 23 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio Federale attua ed esegue gli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea, provvede alla gestione della Federazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed in particolare:

- a) elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;
- b) attribuisce le deleghe di competenza ai singoli Consiglieri;
- c) delibera sull'ordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni
- d) Internazionali, Federali e Societarie;
- e) delibera sulle richieste di affiliazione e/o riaffiliazione delle Società; esamina, inoltre, la conformità degli Statuti, dei Regolamenti, dei bilanci, dei provvedimenti e di tutti gli atti delle
- f) Associazioni Sportive affiliate decidendo in merito;
- g) organizza i programmi di sviluppo, promozione e gestione delle attività sportive, decide inoltre la partecipazione; della FIS alle conferenze, ai congressi internazionali e alle manifestazioni sportive;
- h) delibera su ogni altra questione relativa al funzionamento della Federazione (tecnica, amministrativa, contabile ...)
- i) organizza e coordina l'attività sportiva;
- j) emana i Regolamenti Federali; propone e/o verifica le modifiche degli stessi e dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea della Federazione e da parte del CONS;
- k) vigila sull'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti;
- l) costituisce i settori: Esecutivi, Tecnici e i Comitati/Commissioni federali e ne nomina i dirigenti responsabili;
- m) istituisce eventuali altre Commissioni ritenute necessarie stabilendone la composizione, le attribuzioni, i poteri e la durata;
- l) nomina gli ufficiali federali, i giudici, i medici, i tecnici/allenatori/istruttori, responsabili delle Squadre/Rappresentative Nazionali e giovanili ed i collaboratori ausiliari, suddivisi per settori e attività di competenza stabilendone i compiti, i limiti, la durata e l'eventuale rimborso spese, anche in occasione di conferenze, congressi e manifestazioni sportive internazionali;
- n) nomina gli atleti, e i giudici che rappresenteranno la FIS alle manifestazioni sportive nazionali e internazionali;
- o) amministra il patrimonio Federale, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, oltre alle
- p) relazioni annuali allo stesso, coordina e vigila sulle gestioni tecniche, amministrative e contabili delle Associazioni Sportive, dei settori esecutivi, tecnici, e dei Comitati/Commissioni Federali, trasmette il bilancio preventivo, il rendiconto amministrativo, le relazioni annuali e tutta la documentazione contabile all'Assemblea Generale ed al CONS, per l'approvazione nelle modalità e nei termini previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti federali e del CONS;

- q) promuove, realizza e sottoscrive accordi di cooperazione e/o collaborazione sportiva con altre Federazioni Sportive, con gli Enti di Promozione Sportiva e con le Società affiliate;
- r) svolge funzioni di giustizia sportiva di primo ed unico grado; se lo ritiene opportuno può avvalersi del parere motivato non vincolante di un consulente scelto fra persone di provata capacità giuridico-sportiva estranee alla FIS ed alle Società Sportive affiliate;
- s) propone all'Assemblea la nomina dei membri d'onore;
- t) stabilisce le quote di iscrizione, di affiliazione e le tasse federali.

Art. 24 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per il quadriennio olimpico. Ha la rappresentanza legale della Federazione, firma gli atti federali e/o ne delega la firma.

Convoca le Assemblee, il Consiglio Federale, e gli altri Organi Federali, dei quali presiede le riunioni con diritto di voto. Il Presidente può svolgere atti aventi carattere di estrema urgenza fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio Federale.

Possono essere eletti alla carica di Presidente tutti i cittadini sammarinesi iscritti alla Federazione, in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali previsti dal presente Statuto.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

In caso dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, assume la rappresentanza della Federazione il Vice-Presidente, sino allo svolgimento dell'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 25 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto in seno al Consiglio Federale ed ha il compito di sostituire il Presidente nel caso di temporanee assenze o impedimenti, dimissioni o per qualsiasi altro motivo secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 26 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è eletto in seno al Consiglio Federale ed ha il compito di:

- a) coordinare l'attività federale e i servizi connessi alla gestione della segreteria federale;
- b) provvedere alla esecuzione delle disposizioni emanate dagli organi e settori federali;
- c) redigere i verbali delle Assemblee e del Consiglio Federale che devono essere sempre approvati nella prima riunione successiva e archiviati presso la segreteria federale.

Art. 27 - IL TESORIERE

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della FIS, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Federale, il

rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Provvede alla predisposizione del Bilancio preventivo sulla base delle linee guida dettate dal Consiglio

Federale. Egli provvede inoltre alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Federale.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il materiale pagamento.

Art. 28 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di due (2) membri effettivi e di uno (1) supplente eletti dall'Assemblea generale. I componenti del Collegio durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere rieletti. Non decadono in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Il Collegio esercita il controllo sulla corretta redazione e tenuta del bilancio federale e della gestione contabile.

Il Collegio si riunisce periodicamente, e di ogni seduta deve redigere una relazione da presentare al Consiglio Federale e all'Assemblea generale. La carica di Sindaco Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e societaria nell'ambito della FIS.

Il Collegio potrà partecipare facoltativamente, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Federale e dell'Assemblea generale.

Art. 29 - FINANZIAMENTI E PATRIMONIO

La Federazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante:

- a) sovvenzioni del CONS e contributi statali;
- b) sovvenzioni e contributi privati;
- c) le quote annuali di tesseramento versate dagli Iscritti;
- d) la quota annuale di affiliazione o riaffiliazione da parte delle Associazioni Sportive Affiliate;
- e) le tasse federali;
- f) sottoscrizioni, contributi di varia natura, accordi pubblicitari, sponsorizzazioni, nonché qualunque altra entrata derivante dallo svolgimento delle attività previste dallo Statuto;
- g) proventi derivati dall'organizzazione e gestione dell'attività sportiva federale, e dalle manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

Il Patrimonio della FIS è costituito:

- 1. da beni d'uso, attrezzature, beni mobili;
- 2. dagli interessi bancari;
- 3. da donazioni, lasciti, ed altre liberalità comunque acquisite previa accettazione da parte del Consiglio Federale.

Il patrimonio dovrà risultare da un libro inventario aggiornato alla fine di ogni esercizio finanziario.

Art. 30 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Tutte le poste di bilancio. devono essere riportate in un unico documento recante il bilancio della Federazione, secondo le disposizioni previste dal CONS.

I bilanci devono essere redatti secondo i principi della prudenza, veridicità e trasparenza.

Il Rendiconto Amministrativo, il Bilancio di Previsione e le Relazioni Annuali, dopo l'esame di competenza del Consiglio Federale, devono essere approvati dall'Assemblea legittimamente convocata e successivamente trasmessi al CONS secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Art. 31 - REGOLAMENTI FEDERALI

La Federazione per consentire l'attuazione delle norme previste dal presente Statuto può provvedere all'emanazione di Regolamenti Federali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del CONS.

I Regolamenti non devono contenere norme in contrasto con le disposizioni ed i principi espressi nel presente Statuto e con la legislazione sportiva in vigore.

Art. 32 - PROCEDURE PER LA TRASMISSIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ISCRITTI

La Federazione è tenuta a compilare e a trasmettere annualmente al CONS l'elenco dei propri Iscritti, come indicato nel presente Statuto e dal Regolamento del CONS.

TITOLO V

DOVERI - ATTIVITA' PROFESSIONISTICA

Art. 33 - DOVERI

Tutti gli iscritti, indipendentemente dalla loro modalità di appartenenza, sono tenuti al rispetto:

- a) dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- b) delle deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea, dal Consiglio Federale, dai settori, comitati/commissioni;
- c) delle norme deontologiche basate sulla correttezza e lealtà sportiva, impegnandosi anche a non fare uso di sostanze che aumentano artificialmente le loro prestazioni;
- d) di tutte le norme nazionali ed internazionali previste in materia di Antidoping (NADO San Marino -WADA).

Art. 34 - ATTIVITA' PROFESSIONISTICA

Tutti gli appartenenti alla Federazione potranno esercitare lo sport dell'equitazione a livello professionistico, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Titolo V della Legge 30 Settembre 2015 n. 149 e successive modificazioni.



TITOLO VI

RAPPORTI FRA FEDERAZIONE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE

Art. 35 - LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE

Le Associazioni Sportive sono gruppi organizzati di natura privatistica e non perseguono scopi di lucro.

Sono la prima forma aggregante di sviluppo, promozione ed esercizio dell'attività sportiva motoria, svolta in collaborazione con i tecnici/istruttori/allenatori.

Sono rette da uno Statuto redatto in base a principi di democrazia interna e alle disposizioni previste dai regolamenti emanati dalla Federazione e dal CONS.

Le Associazioni Sportive svolgono la loro attività, autonomamente nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.

Le Associazioni Sportive potranno inoltre svolgere collaborazione con la FIS. le proprie attività anche in accordo e/o collaborazione con la FIS.

Art. 36 - DOMANDA DI AFFILIAZIONE O RIAFFILIAZIONE

Le Associazioni Sportive che intendono svolgere le attività di cui al precedente articolo, devono inoltrare regolare domanda di affiliazione o riaffiliazione al Consiglio Federale, secondo quanto stabilito dallo Statuto dai Regolamenti Federali e del CONS.

Ai fini dell'affiliazione o riaffiliazione, lo Statuto e gli eventuali Regolamenti delle Associazioni sportive, dovranno contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

1. La denominazione e la sede.
2. L'oggetto sociale, che deve espressamente indicare, come fine prioritario e determinante, la pratica dell'attività sportiva e l'esclusione di ogni scopo di lucro, ad eccezione delle Società professionistiche, disciplinate dall'apposita normativa.
3. I mezzi finanziari ed il patrimonio destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.
4. Le condizioni per l'ammissione dei soci, per il loro recesso e la loro esclusione.
5. Che l'accesso alle cariche avvenga per elezione, nel rispetto dello Statuto.
6. Il numero ed i poteri dei dirigenti societari, indicando quali tra essi ne hanno la rappresentanza.
7. Le incompatibilità nell'assunzione di cariche direttive previste dalla Legge 30 settembre 2015 n. 149 e successive modificazioni e dai Regolamenti in vigore.
8. L'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONS e delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIS.
9. Lo Statuto della Società deve essere ispirato al principio di democrazia interna e garantire la partecipazione degli associati alla vita societaria e deve essere conforme alle norme dell'ordinamento sportivo ed al sistema dell'ordinamento giuridico generale.
10. Lo Statuto della Società e le sue modifiche devono essere sempre sottoposti all'approvazione della Federazione, secondo le procedure e modalità stabilite dalla FIS da cui dipende tecnicamente, disciplinarmente ed amministrativamente.

1A

In caso di scioglimento della Società, eventuali beni patrimoniali ed utili saranno devoluti alla FIS.

Art. 37 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le Associazioni Sportive affiliate, dipendono tecnicamente, disciplinarmente ed amministrativamente dalla Federazione.

Esse sono inoltre tenute a:

1. Compilare l'elenco dei propri iscritti e trasmetterlo alla segreteria della Federazione, unitamente al versamento delle quote di tesseramento, firmato dal presidente dell'Associazione entro il 31 marzo di ogni anno il primo elenco, seguito da eventuali periodici aggiornamenti e comunque entro e non oltre il 31 dicembre l'elenco definitivo per l'anno in corso. L'elenco successivamente dovrà essere rinviato dalla Federazione alle Associazioni controfirmato dal Presidente Federale.
2. Inviare lo Statuto, il bilancio, la documentazione amministrativa e contabile secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale e dai Regolamenti Federali e del CONS.

Art. 38 - MANCATA AFFILIAZIONE

Nel caso di diniego di affiliazione o riaffiliazione da parte della Federazione, le Associazioni Sportive è consentita la possibilità di ricorrere al Tribunale Sportivo, così come previsto al punto 8. dell'Art. 42 della Legge 30 settembre 2015 n. 149 e successive modificazioni.

Art. 39 - SOSPENSIONE - CESSAZIONE - REVOCA DELL'AFFILIAZIONE

L'affiliazione delle associazioni sportive alla Federazione si perde nei seguenti casi:

- a) scioglimento della Società;
- b) volontaria rinuncia all'affiliazione e/o mancata domanda di riaffiliazione, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali e da eventuali Regolamenti del CONS;
- c) incorporazione o fusione in altra Associazione Sportiva affiliata.

L'affiliazione può essere inoltre revocata per gravi violazioni dell'ordinamento sportivo Nazionale e Internazionale, dello Statuto e/o dei Regolamenti.

L'affiliazione potrà infine essere sospesa qualora risultino disfunzioni, gravi inadempienze nel rispetto delle finalità Statutarie e Regolamentari con particolare riguardo allo svolgimento delle attività sportive e alla corretta gestione contabile e amministrativa.

La sospensione, la cessazione o la revoca dell'affiliazione, nei casi in cui risulta da provvedimento federale, è comunicata all'Associazione Sportiva interessata per mezzo di lettera raccomandata AR, entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera.

Avverso tali deliberazioni è ammesso il ricorso al Consiglio Federale quale organo di giustizia sportiva, fatto salvo quanto previsto al Titolo IX - Artt. 59 e 60 della Legge 30 settembre 2015 n. 149 e successive modificazioni e dal "Regolamento di giustizia sportiva" emanato dal CONS.



TITOLO VII

GIUSTIZIA SPORTIVA E PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

Art. 40 - GIUSTIZIA SPORTIVA {COMPETENZE- PROCEDURE}

Si fa riferimento alquanto disposto dal Titolo IX - Giustizia Sportiva - Artt. 59 e 60 della Legge 30 settembre 2015 n. 149, dallo Statuto e dai Regolamenti del CONS e dal "Regolamento di giustizia sportiva" approvato dal Consiglio Nazionale del CONS il 21 luglio 2016 e successive modificazioni.

Il Consiglio Federale avrà competenza decisionale in termini di giustizia sportiva di primo ed unico grado anche sui ricorsi presentati avverso provvedimento dallo stesso emanati, così come previsto al punto d) dell'Art. 8 del "Regolamento di giustizia sportiva" emanato dal CONS.

Sarà possibile ricorrere all' "Arbitrato" ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 10 del "Regolamento di giustizia sportiva" emanato dal CONS.

Contro la decisione emessa dall'organo di ultima istanza federale è ammesso il ricorso al Tribunale Sportivo, innanzi al Giudice Sportivo di I Grado.

Al NADO San Marino compete tutto il contenzioso in materia di doping, ivi comprese le sanzioni da comminarsi agli atleti, dirigenti e tecnici e ai collaboratori di supporto dell'atleta o delle squadre.

I ricorsi avverso le sanzioni del NADO San Marino potranno essere rivolti al Tribunale Nazionale Anti Doping di cui all'articolo 59 della Legge 149/2015, quale organismo di giustizia, per le decisioni in materia di violazione delle disposizioni del regolamento anti-doping del CONS e delle Federazioni Sportive qualora previste e esistenti o delle disposizioni del Codice Mondiale della WADA.

I ricorsi e le deliberazioni debbono, a pena di nullità, essere presentati per iscritto e debitamente motivati.

Nessuno potrà adire le vie legali se non dopo aver esperito, ove necessario, tutti i gradi della giustizia sportiva.

Ogni organo della giustizia sportiva deve pronunciarsi, a pena di decadenza del provvedimento, entro un mese dal ricevimento del ricorso.

Ogni provvedimento deve essere impugnato entro il termine di sessanta (60) giorni dal momento che l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, decorso il quale, il provvedimento non è più impugnabile.

La normativa relativa alla giustizia sportiva, in base a quanto previsto dal "Regolamento di giustizia sportiva", non. si applica nei casi di partecipazione di tesserati ed atleti, Associazioni sportive e Federazioni

a campionati e gare che, pur svolgendosi a San Marino, siano già regolamentate da ordinamenti internazionali.

Le procedure amministrative per l'attivazione "Regolamento di giustizia sportiva" approvato dalle successive modificazioni della Giustizia sportiva sono quelle indicate nel Consiglio Nazionale del CONS il 21 luglio 2016 e successive modificazioni.



Art. 41 - SANZIONI ED AZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari applicabili dagli organi federali competenti nei confronti delle Associazioni Sportive e/o dei loro singoli iscritti possono prevedere:

- a) Richiamo verbale
- b) Richiamo scritto
- c) Ammenda pecuniaria
- d) Sospensione a tempo determinato non superiore a trentasei (36) mesi.
- e) Radiazione

Tali sanzioni dovranno essere comunicate agli interessati e al CONS in base a quanto previsto dall'Art. 60 della Legge 30 settembre 2015 n. 149 e successive modificazioni e dal "Regolamento di giustizia sportiva" emanato dal CONS.

Art. 42 - PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

I provvedimenti di clemenza applicabili dagli organi federali competenti nei confronti degli iscritti e delle Associazioni Sportive sono i seguenti:

- a) Indulto
- b) Amnistia
- c) Grazia.

I provvedimenti di cui ai punti a) e b) sono di competenza del Consiglio Federale. Solo il Presidente Federale ha la facoltà di concedere la grazia.

L'indulto estingue in tutto o in parte la sanzione disciplinare o la può commutare in altre specie, ma non si estinguono gli altri effetti della sanzione, salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente.

L'amnistia estingue la sanzione disciplinare e fa cessare l'esecuzione della stessa e degli effetti accessori.

La grazia può essere concessa, su istanza diretta dell'interessato, per gli stessi principi ed effetti dell'indulto. Tali provvedimenti dovranno essere comunicati agli interessati e per conoscenza al CONS.

Si richiama quanto previsto dall'Art. 20 (Modalità e termini per i provvedimenti di clemenza) del "Regolamento di giustizia sportiva" emanato dal CONS.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43 - SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Federazione potrà essere deliberato solamente dall'Assemblea Straordinaria opportunamente convocata con votazione a maggioranza qualificata dei 2/3 degli Iscritti aventi diritto di voto. Il patrimonio e gli eventuali utili saranno devoluti al CONS.



Art. 44 - MODIFICHE ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI

Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti sono deliberate dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con il voto favorevole dei due terzi 2/3 dei voti validi presenti all'Assemblea purché la presenza tra gli aventi diritto sia pari o superiore al triplo del numero dei membri il Consiglio Federale, Presidente compreso.

Art. 45 – REGOLAMENTI E NORME DI RINVIO

Ai fini dell'attuazione dello Statuto, si applicano i Regolamenti emanati dal Consiglio Federale i quali devono essere sottoposti a successiva ratifica, del Consiglio Nazionale del CONS.

Il Codice Etico, il Codice sulla prevenzione delle Manipolazioni delle competizioni sportive e il Regolamento di Safeguarding Policy del CONS e le loro successive modifiche ed integrazioni, sono direttamente ed incondizionatamente recepiti all'interno dell'ordinamento regolamentare federale di cui ne costituiscono parte integrante.

Il Consiglio Federale può emanare eventuali ulteriori Regolamenti richiesti da specifiche disposizioni di legge, dal CONS o da specifiche esigenze federali.

I provvedimenti, adottati dagli organi del CONS e della Federazione, hanno piena e definitiva efficacia ed esecuzione nei confronti di tutti gli iscritti e delle Associazioni Sportive affiliate.

Per tutto quanto non contemplato o previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento ai Regolamenti del CONS, alla legge sullo Sport ed a tutte le ulteriori norme e consuetudini vigenti in materia nella Repubblica di San Marino.

Art. 46 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria, e dovrà essere inviato contestualmente al CONS per gli adempimenti previsti dagli Art. 14 punto i) e Art. 19 punto g) della Legge 30 settembre 2015 n. 149 e successive modificazioni.



APPROVATO IL 24/2/2026